

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4413

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAURO, NOVI, BALDINI, TERRACINI,
GERMANÁ, AZZOLLINI, VEGAS, D’ALÍ, VENTUCCI,
MUNGARI, MANFREDI, LASAGNA, PASTORE e SELLA DI
MONTELUCE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2000

Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo che si intende conseguire con questo disegno di legge consiste nella completa liberalizzazione del collocamento, attraverso l'abolizione degli assurdi vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Nel 1997, una legge imposta dalla Corte di giustizia europea ha rotto il cinquantennale monopolio pubblico del collocamento: ciò significa che oggi, almeno in teoria, dovrebbe essere possibile ai disoccupati in cerca di lavoro rivolgersi ad apposite agenzie private specializzate. Come spesso accade, però, la legislazione vigente ha posto tanti e tali vincoli alle società private da rendere quasi impossibile aprire e gestire una agenzia di collocamento del tipo, per fare un esem-

pio, di quelle inglesi: in sostanza, si è voluto impedire un vero sviluppo del mercato e della concorrenza, per favorire ancora una volta il collocamento pubblico, burocratico, costoso e pressochè inutile.

Questa proposta chiede appunto di abolire quei vincoli assurdi, consentendo l'apertura di agenzie private efficienti e in grado di favorire l'incontro tra chi cerca e chi offre lavoro. Tra l'altro, uno degli elementi essenziali della proposta consiste nella abolizione del vincolo di «esclusività» dell'attività di collocamento: che senso ha impedire alle agenzie di collocamento, ad esempio, di fare anche formazione professionale per andare incontro alle esigenze delle aziende?

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) al comma 7, alinea, la parola: «devono» è soppressa;
- c) la lettera a) del comma 7 è abrogata;
- d) alla lettera b) del comma 7 le parole: «avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver» sono sostituite dalle seguenti: «avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari che non abbiano»;
- e) il comma 10 è abrogato;
- f) alla lettera b) del comma 12 le parole: «di cui ai commi 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8».

